SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 8

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681.

Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Data di rilevazione e campo di osservazione

1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce «microcensimento dell'industria e dei servizi», sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Oneri finanziari

1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.

Art. 3.

Operazioni censuarie

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, nonché, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attività di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

Art. 4.

Rilevatori e coordinatori

1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

Segreto statistico

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Obbligo di risposta

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 7.

Fornitura di dati individuali

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 8.

Accesso ai dati individuali

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 9.

Personale ISTAT

1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti previsti dall'articolo 23 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 10.

Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 895):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI) l'8 luglio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 9 agosto 1996, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 9ª e 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 settembre 1996 e approvato il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2746):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 1996, con pareri delle commissioni II, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 6 e 20 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), è il seguente:

«Art. 2, primo comma. — L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato».

«Art. 5, terzo comma. — Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative».

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 15 *(Compiti dell'ISTAT)*. — 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 8 *(Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica)*. — 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784».

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici esercizi».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 322/1989 è il seguente:

«Art. 11 *(Sanzioni amministrative)*. — 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebbiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. E istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

— Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato D.Lgs. n. 322/1989 si veda in nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, reca: «Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego».

— Il testo dell'art. 23 dell'accordo di cui al D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168), è il seguente:

«Art. 23 *(Contratti a termine).* — 1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche comlesse gli enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 68/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli stessi, e comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l'assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'ente o istituzione.

3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; è abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.

4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell'ente e non potrà superare il 50% dei finanziamenti stessi.

5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell'ente.

6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e l'O.G.S. si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo».

96G0693

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1997, n. 3.

Disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

Considerato che la formulazione del testo del predetto decreto-legge, particolarmente nella parte in cui modifica la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997), contiene errori con riferimento al regime dei beni immobili e diritti immobiliari dello Stato nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 6, comma 3, e articolo 10, comma 13) ed alle norme riguardanti gli enti locali (articolo 10, comma 4), nonché omissioni nella materia ambientale, che incidono sulla portata normativa del decreto-legge citato;

Visto l'avviso di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, che, tra l'altro, apporta correzione alle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuta, peraltro, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dovute modificazioni con un atto che contestualmente elimini, con pari valore e forza giuridica, l'erronea formulazione del decreto-legge n. 669 del 1996, al fine di escludere qualunque incertezza sulle norme effettivamente vigenti in tali materie ed i conseguenti pregiudizievoli effetti per i destinatari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«*173.* Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.».

3. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: «su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con le regioni interessate, sono revocate e»; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.»; il secondo periodo è soppresso.

4. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: «previa conforme deliberazione della» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la».

5. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*114.* I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati.».

Art. 2.

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282».

Art. 3.

1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6 ed i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1996, n. 682.

Regolamento concernente l'impiego di enzimi amilolitici e betaglucanasici nella fabbricazione della birra.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera *e)*;

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Considerato che l'impiego di preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche nella fabbricazione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole nella trasformazione degli amidi in zuccheri e delle sostanze glucanico-proteiche in oligosaccaridi, favorendo il processo di fermentazione del mosto e quello di post-fermentazione e di maturazione del prodotto;

Considerato che tale tecnica è da tempo in uso in alcuni Paesi dell'Unione europea produttori di birra;

Ravvisata l'opportunità di consentire nella fabbricazione della birra l'impiego di talune preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche;

Sentiti i Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, commercio e artigianato, e delle finanze;

Visto i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 15 novembre 1995 e 17 aprile 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola del mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche originarie dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 6 marzo 1996 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 23 marzo 1983;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 ottobre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È consentito impiegare nella fabbricazione della birra preparazioni enzimatiche costituite da:

a) alfa amilasi, alfa 1,4 e 1,6 amiloglucosidasi e loro miscele;

b) 1,4 e 1,3 betaglucanasi.

Art. 2.

1. Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono provenire da microrganismi di origine animale o vegetale.

2. I microorganismi utilizzati per la produzione delle preparazioni enzimatiche devono appartenere a specie riconosciute non patogene o non tossigene e, in ogni caso, devono appartenere alla specie *Bacillus subtilis* e *Aspergillus oryzae*.

3. Le preparazioni enzimatiche di origine microbica devono essere ottenute secondo i metodi e le condizioni di coltura che comportano una fermentazione controllata e prevengano l'introduzione e lo sviluppo di microrganismi che possano dare origine a prodotti tossici o a sostanze indesiderabili.

Art. 3.

1. Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 possono essere messe in commercio in forma liquida o in polvere.

2. Le preparazioni enzimatiche in forma liquida possono essere supportate o veicolate con:

a) sciroppo di glucosio;

b) glicerolo;

c) potassio cloruro in soluzione acquosa.

3. Le preparazioni enzimatiche in polvere possono essere supportate con:

a) amido in polvere;

b) calcio solfato;

c) sodio cloruro.

4. Le sostanze indicate ai commi 2 e 3 devono rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di purezza previsti dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 o, in carenza, a quelli riportati nella Farmocopea ufficiale, ultima edizione.

Art. 4.

1. Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) assenza di germi patogeni o di loro tossine;

b) microrganismi saprofiti di specie diverse in quantità non superiore a 50.000 per ml o g;

c) coliformi totali in quantità non superiore a 30 per g;

d) escherichia coli assenti in 25 g di prodotto;

e) miceti in quantità non superiore a 100 per g;

f) assenza in 1 ml o 1 g di prodotto di antibiotici, di chemioterapici e di antifermentativi;

g) metalli pesanti totali in quantità non superiore a 40 ppm;

h) piombo in quantità non superiore a 10 ppm;

i) arsenico in quantità non superiore a 3 ppm;

l) micotossine in quantità non superiore a 5 mcg/kg.

Art. 5.

1. Le preparazioni enzimatiche in forma liquida possono contenere come conservativi acido benzoico e idrossibenzoico e loro sali in quantità tale che il loro contenuto nella birra non sia complessivamente superiore a 0.5 mg/kg.

Art. 6.

1. Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono provenire da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongano di adeguate strutture per la preparazione e per il controllo delle medesime, diretto in particolare ad accertare i requisiti previsti all'articolo 4.

Art. 7.

1. Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono essere poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichetta appostavi le seguenti indicazioni:

a) nome commerciale della preparazione enzimatica;

b) specie microbiche dei ceppi produttori;

c) composizione percentuale nel caso di miscele di preparazioni;

d) modalità di conservazione e termine entro il quale possono essere utilizzate;

e) elencazione dei substrati impiegati;

f) modalità di corretto impiego tecnologico;

g) lotto di produzione;

i) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del laboratorio di preparazione e di confezionamento.

Art. 8.

1. L'importazione delle preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 è soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto dal Paese di origine, attestante che il laboratorio di preparazione e di confezionamento possiede adeguate strutture e personale qualificato per la produzione e il controllo finale delle preparazioni enzimatiche con particolare riguardo alla loro idoneità igienico-sanitaria e ai requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 9.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle preparazioni enzimatiche legalmente prodotte e commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4, comma 1, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra) così recita:

«1. È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *g)*, e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità».

— L'art. 5, lettera *g)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) così recita:

«È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari;

a) - f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— L'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) così recita:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: «I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993:

«Art. 11. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

97G0008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Speranza, in Casteldelpiano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di accertamento ultimato in data 26 ottobre 1993 le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Speranza, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), costituita in data 29 marzo 1973, rogito dott. Wladimiro Der Carolis, repertorio n. 107296, registro società n. 1945, BUSC n. 833/124963, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 12 dicembre 1996

Il direttore reggente: BUONOMO

97A0068

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Wooden House a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Wooden House a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Patrizio Sbardella di Roma, in data 18 giugno 1990, repertorio 20007, registro società n. 9110/90, tribunale di Roma, BUSC n. 32099/249923.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0089

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Edile del Lago a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Edile del Lago a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Giambellucca di Roma, in data 7 novembre 1975, repertorio 28940, registro società n. 70/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23001/142867.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0090

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Minerva III a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia Minerva III a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Federici di Roma, in data 21 novembre 1972, repertorio 52671, registro società n. 149/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21301/122933.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0091

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Casa Romana Nascente - Consorzio a r.l. in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia Casa Romana Nascente - Consorzio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicodemo Operamolla di Roma, in data 10 novembre 1987, repertorio 17677, registro società n. 119/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30445/232984.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0092

DECRETO 30 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art 18:

1) società cooperativa edilizia «Sassano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassano, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 19 settembre 1979, rep. 108, reg. soc. 300, tribunale di Sala Consilina, Busc n. 2676/172175;

2) società cooperativa edilizia «La Lucina - Società cooperativa a responeabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 18 luglio 1979, rep. 6104, reg. soc. 493/79, tribunale di Salerno, Busc n. 2624/169847;

3) società cooperativa edilizia «Speranza Luciana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 9 luglio 1979, rep. 6083, reg. soc. 494/79, tribunale di Salerno, Busc 2621/169844;

4) società cooperativa edilizia «Casa Nostra - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 4 aprile 1985, rep. 19199, reg. soc. 833/85, tribunale di Salerno, Busc n. 3941;

5) societa. cooperativa edilizia «Ninfea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Raffaele Matrone in data 7 novembre 1988, rep. 5396, reg. soc. 373/89, tribunale di Salerno, Busc n. 4878;

6) società cooperativa edilizia «Casa 1981 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 5 marzo 1979, rep. 8053, reg. soc. 221/79, tribunale di Salerno, Busc n. 2511/166476;

7) società cooperativa edilizia «La Speranza - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori costituita per rogito notar Sisto Vincenzo in data 28 giugno 1989, rep. 20946, reg. soc. 903, tribunale di Salerno, Busc n. 4914;

8) società cooperativa edilizia «La Reggia - Società cooperativa a responabilità limitata», con sede in Mercato San Severino costituita per rogiti notar Rosa Troiano in data 5 ottobre 1987, rep. 15538, reg. soc. 1617, tribunale di Salerno, Busc n. 4586;

9) società cooperativa edilizia «Salerno 81 - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 15 maggio 1981, rep. 749, reg. soc. 474/81, tribunale di Salerno, Busc n. 3056;

10) societa cooperativa edilizia «Vallo di Diano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sala Consilina costituita per rogito notar Agnese Bruno in data 13 marzo 1972, rep. 40488, reg. soc. 615, tribunale di Salerno, Busc n. 1157/120268;

11) società cooperativa edilizia «Lanzara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Giorgio costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 22 febbraio 1980, rep. 22476, reg. soc. 283, tribunale di Salerno, Busc n. 2829;

12) società cooperativa edilizia «Dello Stadio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 9 ottobre 1980, rep. 150016, reg. soc. 643/80, tribunale di Salerno, Busc n. 2917/179825;

13) società cooperativa edilizia «La Nostra Casa 78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 27 settembre 1978, rep. 342768, reg. soc. 448/78, tribunale di Salerno, Busc n. 2378/162151;

14) società cooperativa edilizia «Duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 12 novembre 1971, rep. 50463, reg. soc. 4619/5729, tribunale di Salerno, Busc n. 1071/117316;

15) società cooperativa edilizia «Adige - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 30 maggio 1980, rep. 623, reg. soc. 467/80, tribunale di Salerno, Busc n. 2865;

16) società cooperativa edilizia «S. Caterina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 18 luglio 1988, rep. 9449, reg. soc. 1250/88, tribunale di Salerno, Busc n. 4759/236927;

17) società cooperativa edilizia «Marcina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 7 marzo 1977, rep. 3683, reg. soc. 153, tribunale di Salerno, Busc n. 2051/150639;

18) società cooperativa edilizia «Andromeda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 30 novembre 1988, rep. 33200, reg. soc. 57/89, tribunale di Salerno, Busc n. 4795;

19) società cooperativa edilizia «Stella d'Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Leopoldo Mangieri in data 27 febbraio 1954, rep. 1598, reg. soc. 2421/3523, tribunale di Salerno, Busc n. 489/46391;

20) società cooperativa edilizia «San Biagio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teggiano costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 19 settembre 1979, rep. 107, reg soc. 299, tribunale di Salerno, Busc n. 2675/172174;

21) società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascea costituita per rogito notar Ippolito Giuliani in data 23 febbraio 1979, rep. 6462, reg. soc. 427, tribunale di Vallo della Lucania, Busc n. 2467;

22) società cooperativa edilizia «La Laboriosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 11 gennaio 1983, rep. 31001, reg. soc. 206/83, tribunale di Salerno, Busc n. 3475;

23) società cooperativa edilizia «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tramonti costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 18 luglio 1972, rep. 9590, reg. soc. 4787/5887, tribunale di Salerno, Busc n. 1163/120638;

24) società cooperativa edilizia «Habitat 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 25 febbraio 1984, rep. 6331, reg. soc. 777, tribunale di Sala Consilina, Busc n. 3665;

25) società cooperativa edilizia «Il Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 7 aprile 1974, rep. 10586, reg. soc. 5498/6576, tribunale di Salerno, Busc n. 1428/132502;

26) società cooperativa edilizia «Casa del Popolo - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 27 aprile 1977, tribunale di Sala Consilina, Busc n. 2111/152427;

27) società cooperativa edilizia «La Risorsa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 3 febbraio 1988, rep. 3627, reg. soc. 462/88, tribunale di Salerno, Busc n. 4652/233330;

28) società cooperativa edilizia «Samantha - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Amato Moroni in data 17 maggio 1979, rep. 2170, reg. soc. 446/79, tribunale di Salerno, Busc n. 2608/169258;

29) società cooperativa edilizia «Novi Velia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novi Velia costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 18 ottobre 1973, rep. 43924, reg. soc. 205, tribunale di Vallo della Lucania, Busc n. 1322/128998;

30) società cooperativa edilizia «Casa Nostra 1964 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 4 dicembre 1964, rep. 412, reg. soc. 3555/4570, tribunale di Salerno, Busc n. 363/91746;

31) società cooperativa edilizia «Automar-Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 9 marzo 1987, rep. 50377, reg. soc. 676/87, tribunale di Salerno, Busc n. 4483/227519;

32) società cooperativa edilizia «Padulese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 15 giugno 1984, rep. 2634 reg. soc. 2627, tribunale di Sala Consilina, Busc n. 3730;

33) società cooperativa edilizia «S. Carlo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139929, reg. soc. 100/76, tribunale di Salerno, Busc n. 1865/143905;

34) società cooperativa edilizia «Alento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Arturo Errico in data 24 maggio 1974, rep. 10817 reg. soc. 5574/6651, tribunale di Salerno, Busc n. 1429/132503;

35) società cooperativa edilizia «La Pineta 75 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Cesare Brugnoli in data 2 maggio 1975, rep. 40337, reg. soc. 5996/7072, tribunale di Salerno, Busc n. 1687/138944;

36) società cooperativa edilizia «S. Marco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 16 gennaio 1971, rep. 102848, reg. soc. 4420/5535, tribunale di Salerno, Busc n. 975/113558;

37) società cooperativa edilizia «Parco delle Mimose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 10 settembre 1982, rep. 9640, reg. soc. 716/82, tribunale di Salerno, Busc n. 3351/193799;

38) società cooperativa edilizia «Il Salice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 7 dicembre 1979, rep. 6360, reg. soc. 11/80, tribunale di Salerno, Busc n. 2689/172663.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 30 dicembre 1996

Il direttore reggente: BISOGNO

97A0069

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 ottobre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei centri storici di Bagno e di S. Piero in Bagno e del rilievo sulla Vallata del Savio in zona S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna, compresa l'emergenza di Corzano ricadenti nel comune di Bagno di Romagna in provincia di Forlì.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la sentenza n. 359 del 31 dicembre 1985 nella quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questa Amministrazione una potestà concorrenziale con quella della regione di imporre vincoli secondo la procedura prevista dal richiamato art. 82 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il verbale redatto in data 14 aprile 1977 con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì rilevato l'eccezionale valore paesistico dei centri storici di Bagno e di S. Piero in Bagno e del rilievo sulla vallata del Savio in zona S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna compresa l'emergenza di Corzano ricadenti nel Territorio del comune di Bagno di Romagna in provincia di Forlì ne dichiarò il notevole interesse pubblico *ex lege* n. 1497/1939 disponendo altresì la successiva pubblicazione del verbale predetto all'albo del comune di Bagno di Romagna avvenuta in data 27 dicembre 1977;

Rilevato che a tale verbale non è seguito alcun provvedimento formale;

Considerato che la legge regionale n. 6 emanata dalla regione Emilia-Romagna in data 30 gennaio 1995 dispone all'art. 10, ultimo comma, che: «i procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge regionale n. 26/1978 non perfezionati alla data di entrata in vigore dalla presente legge sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso ....»;

Considerato che, atteso il disposto della predetta legge regionale, con nota n. 1951 del 3 febbraio 1995 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha richiesto per l'area predetta la convocazione d'urgenza della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì al fine di rinnovare la procedura di vincolo;

Considerato che tale commissione nella riunione dell'8 maggio 1995 ha deliberato a maggioranza di limitare l'imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 solo ad un'area del Colle di Corzano;

Considerato che dal 18 maggio 1995 ai sensi e per gli effetti della legge regionale suddetta il vincolo sopradescritto risulterebbe di fatto decaduto e che, pertanto, non sarebbe più necessaria la procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge n. 1497/1939 relativa all'esecuzione di interventi di modifica dello stato dei luoghi in area tutelata secondo la procedura introdotta dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato, infine, che l'inclusione dell'area predetta nel piano territoriale, paesistico regionale è disciplina di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura richiamata nel precedente capoverso;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna con nota prot. n. 10883 del 21 luglio 1995 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona paesistica sopraindicata costituita dai centri storici di Bagno e S. Piero in Bagno e dal rilievo sulla vallata del Savio in zona S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna, compresa l'emergenza di Corzano, ricadente nel territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì), e così delimitata:

centro antico di Bagno di Romagna (riferimento: carta tecnica regionale, elemento n. 265161 e n. 265164, scala 1:5.000) procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di incrocio della strada statale n. 71 Umbro Casentinese con il Fosso della Cappella e procede verso est fino a incontrare la sponda sinistra del fiume Savio; di qui piega a sud-sud ovest seguendo detta sponda fino al punto di confluenza tra la strada di circonvallazione Lungo Savio e la strada statale; di qui piega a nord est seguendo il ciglio est di quest'ultima fino a incontrare il punto di partenza (ponte sul Fosso della Cappella);

centro antico di S. Pietro in Bagno (riferimento: carta tecnica regionale, elemento n. 265122 e n. 265123, scala 1:5.000) procedendo in senso orario il confine inizia dal punto di incrocio della nuova strada per Corzano con la strada comunale di Ridracoli, sul prolungamento della via G. Verdi; segue il ciglio sud di detta strada comunale per un tratto della lunghezza di m 90 e piega a nord est con un tratto di m 65, coincidente con il tracciato di progetto della nuova strada sul Fosso del Rio; di qui prosegue verso est coincidendo con la sponda sinistra del predetto Fosso del Rio, fino ad attraversare la strada statale n. 71 Umbro Casentinese; di qui piega a sud con un tratto di m 25 fino ad incontrare la via S. Saffi; segue verso est-sud est il ciglio sud di detta strada fino a raggiungere la sponda sinistra del fiume Savio, in corrispondenza del ponte di ferro, di qui prosegue verso sud ovest lungo detta sponda con un tratto di m 100, fino all'altezza del vecchio ponte sul prolungamento della piazza S. Francesco; piega a ovest seguendo il ciglio di via G. Marconi, fino ad incontrare nuovamente la statale n. 71; piega a sud lungo il ciglio est di detta strada con un tratto di m 80 fino all'incrocio con la piazza Martiri del 25 luglio 1944; segue il lato nord di detta piazza e il primo tratto di via del Chiasso e prosegue sempre in direzione ovest fino a incontrare il tratto iniziale della strada per Corzano e ne segue il ciglio nord fino a incontrare il punto di partenza, ossia l'inizio della strada suddetta;

Rilievo tra S. Piero in Bagno e Bagno e zona di Corzano (riferimenti: carta tecnica regionale, elemento n. 265122, scala 1:5.000) proseguendo in senso orario, il confine inizia a monte di S. Piero in Bagno dal punto di incrocio della strada comunale di Ridracoli con la sponda destra (sud) del Fosso del Rio e segue tale sponda lungo l'ansa tra le località Villa Nuova e il Portone, fino a giungere al punto d'inizio della suddetta strada di Ridracoli; segue il lato destro di quest'ultima in direzione sud e poi est, piega a sud est lungo il tracciato del raccordo della strada suddetta con via del Chiasso, fino a incontrare la linea retta parallela a via N. Sauro a distanza di m 110 in linea d'aria da quest'ultima, e segue tale retta, che dopo la confluenza della via N. Sauro con la s.s. n. 71 prosegue parallela a quest'ultima fino a giungere a Bagno di Romagna, nel punto di incrocio con il fosso della Cappella, da qui il perimetro della zona da vincolare segue la sponda sinistra di detto fosso fino al punto di incontro con il fosso della Montanina e prosegue fino al termine del fosso, punto di confluenza dei due sentieri per le località Campodonico (a est) e pian della Croce (a ovest); segue questo secondo sentiero verso ovest per un tratto di m 30 e di qui piega a nord seguendo la linea spezzata sulla linea di confine tra i fogli catastali 135 e 136 di Bagno di Romagna, linea spezzata identificata dal confine tra: i mappali 22, 23, 32, 34 e parte del 43 del foglio 135 a ovest, e i mappali 148, 149, 191, 14 e 26 del foglio 136 a est, dal punto di incontro della predetta spezzata con la sponda destra del fosso del Rio, si segue tale sponda in direzione nord est fino al punto di partenza (incontro con la strada comunale di Ridracoli);

Considerato che la zona suddetta riveste un notevole interesse paesaggistico sia per la presenza dei significativi centri storici di San Piero in Bagno e Bagno di Romagna, sia per la possibilità di godimento pubblico delle numerose visuali panoramiche che intrecciandosi reciprocamente, permettono di osservare i centri abitati sullo sfondo naturale costituito da ampie distese coltivate ed estese zone boscate;

Rilevato che la zona di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno, ubicate nell'alta valle del fiume Savio hanno storicamente rivestito una certa importanza testimoniata dagli innumerevoli edifici di particolare pregio in ambedue i centri storici, presenti in rapporto considerevole data la piccolezza degli abitati: in Bagno di Romagna di particolare interesse è la configurazione stessa del centro storico, costituito da un'edilizia serena e decorosa di chiaro gusto toscano che pur nelle manifestazioni di diverse epoche (dal XV al XIX sec.) per il persistere di alcuni caratteri essenziali (rapporto tra pieni e vuoti, membrature di pietra viva su lisci fondi d'intonaco, sporti dei tetti fortemente aggettanti) raggiunge un'espressione omogenea, in cui spiccano le principali emergenze tra cui la basilica-pieve di S. Maria,

il portico ad archi (sec. XVII) dell'antica sede dei vescovi, il palazzo dei conti Guidi, con le linee caratteristiche del Quattrocento toscano, il palazzo Biozzi (sec. XV), il palazzo Crisolini, la ex chiesa di S. Lucia (sec. XVII-XVIII), l'oratorio gentilizio del Carmine (sec. XV) con il bel portico del XVIII, l'ex macello comunale (sec. XIX), a questo carattere urbano della piazza e delle strade adiacenti, si contrappone l'aspetto quanto mai pittoresco del borgo medievale con i singolari archi cavalcavia e la muratura a pietre a vista delle case e dei muri di cinta, mentre S. Pietro in Bagno, sorta fin dall'inizio intorno al mercato settimanale presso il castello di Corzano (sec. X), ha un deciso carattere cittadino, per il maggior sviluppo del centro antico e le diversificate tipologie degli edifici di rilevante interesse architettonico che vanno dal sec. XV al XVIII ed in essa l'episodio più cospicuo e determinante della forma urbana è costituito dalla piazza del mercato, che ricorda le piazze medioevali dell'Italia centrale e tra gli episodi di particolare significato urbanistico e paesistico vi sono la chiesa di S. Giovanni, l'orto dei frati annesso all'antico convento sul Savio, le residue zone verdi e le case in pietra rustica;

Considerato inoltre che il contesto ambientale in cui si trovano i due centri è caratterizzato dal rilievo collinare che sotto il profilo vegetazionale è tipico del medio Appennino romagnolo, rilievo nel quale le pendici ricoperte in passato da folti boschi e poi disboscate in epoca recente per essere coltivate, negli ultimi anni sono state efficacemente rimboscate con numerose specie di piante caratteristiche della zona, con peculiarità paesistiche tra le quali sono da ricordare, nel versante sud-est verso il Savio la spettacolare contrapposizione tra zone fittamente boscate e le distese a prato ed il complesso di antiche strade che costituiscono ancora oggi una essenziale struttura di collegamento tra i due centri abitati e il vicino rilievo collinare;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna;

Decreta:

L'area dei centri storici di Bagno e di S. Piero in Bagno e il rilievo sulla vallata del Savio in zona S. Piero in Bagno e Bagno di Romagna compresa l'emergenza di Corzano ricadenti nel territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì), così come perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 30 ottobre 1996

per delega del Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 382.

97A0055

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1996.

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto l'art 7, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Ritenuta la necessità di estendere all'ICI l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1992, relativo all'esecuzione di controlli per i tributi riscossi dai concessionari;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione e di effettuazione dei controlli relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, salva restando l'emanazione di ulteriori decreti per l'ICI dovuta per gli anni successivi;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995 ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere inviati, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, dai concessionari al Centro informativo del Dipartimento delle entrate entro il 31 dicembre 1996. I dati relativi ai versamenti, sempre a titolo di ICI 1995, effettuati o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il predetto invio devono essere trasmessi al centro informativo entro il mese successivo ad ogni trimestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.

2. La trasmissione dei supporti magnetici è effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

3. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al centro informativo del Dipartimento delle entrate.

Art. 2.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli tesi a verificare la completezza dei dati nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. I comuni, avvalendosi anche dei collegamenti telematici, trasmettono al centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati delle quietanze emesse a fronte delle somme loro riversate dai concessionari a titolo di ICI, dovuta ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, relativa all'anno 1995.

2. I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 saranno stabiliti d'intesa tra il Ministero delle finanze, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e successivamente resi noti ai comuni.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate, utilizzando i dati di cui al presente decreto, esegue controlli tesi a verificare che:

a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai riversamenti effettuati risultino corrispondenti a quelli risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) i riversamenti siano stati effettuati dal concessionario tempestivamente e che la commissione allo stesso spettante sia stata calcolata correttamente.

Art. 4.

1. Il centro informativo del Dipartento delle entrate provvede ad inviare a ciascun comune, tramite il «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale», i dati di cui all'art. 1, che interessano il comune stesso. I predetti dati sono utizzati dal menzionato Consorzio al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; il Consorzio è obbliato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 5

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati delle riscossioni a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili e dei relativi versamenti sono costituiti da nastri a cartuccia tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

- numero di tracce = 18
- numero di caratteri per pollice = 38.000
- tipo di codifica = EBCDIC con bit di parità = ODD

La lunghezza del record fisico deve essere di 20.000 bytes per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

- Destinatario: Sistema Informativo del Ministero delle Finanze - Via M. Carucci 99 - 00143 ROMA - Nastroteca -
- Concessione o ente: descrizione in chiaro della denominazione della concessione o ente che ha predisposto il supporto:
  - densità di registrazione: 38.000 b.p.i.
  - data della scadenza:
  - causale dell'invio: versamenti diretti a titolo di ICI ai concessionari:
    - numero di cartucce su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;
    - numero di ordine nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

Il supporto magnetico può contenere informazioni relative a tutte le concessioni: tutti i dati relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti versamenti costituiscono l'"UNITA' DI REGISTRAZIONE" e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima cartuccia.

Non è consentito il frazionamento delle "UNITA' DI REGISTRAZIONE" di una medesima concessione su diverse cartucce quando le stesse cartucce contengono informazioni relative a più concessioni.

La concessione o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di cartucce, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 200 caratteri:

1) Record-versamento;

2) Record-riscossione "contabile";

3) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica" del soggetto presente nel modello di versamento;

4) Record-riscossione "dati identificativi di società" per i modelli di versamento dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

I record di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale nei record-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976).

a) Contenuto della "UNITA' DI REGISTRAZIONE"

Le singole "Unità di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi di campi appresso citati): Codice concessione, codice ente, numero di quietanza, progressivo record, tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inserito nel file; deve essere incrementato di una unità per successivi records versamento e riscossione contabile; per i records "anagrafici" (punti 3 e 4) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferiscono.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente la "UNITA' DI REGISTRAZIONE", per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record- versamento

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate dal concessionario:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se

utilizzati tali mezzi di versamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 1;

f) data del versamento (27-32, 6, D.E.): espressa in anno, mese e giorno indica la data del versamento al comune; impostato a "999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

g) codice tesoreria (33-35, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria dello Stato competente; da impostare per i comuni assoggettati alla tesoreria unica ai sensi della Legge 29 ottobre 1984, n. 12;

h) importo versato (36-48, 13, D.E.): importo del versamento effettuato al comune dal concessionario; impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non e possibile identificare il comune destinatario del versamento;

i) commissione (49-58, 10, D.E.): importo della commissione trattenuta dal concessionario; impostato a zero nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

j) numero di riscossioni (59-64, 6, D.E.): numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Vale zero per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti, per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti;

k) flag tipo di versamento (65-65, 1, D.E.): assume i valori:
- 0 per versamento effettuato direttamente al comune competente;
- 1 per versamento effettuato tramite postagiro;
- 2 per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

l) filler (66-200, 135, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione "contabile"

Contiene i dati relativi a ciascuna delle riscossioni ricevute a titolo di ICI da parte del concessionario; ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) data del versamento da parte del contribuente (27-32, 6, A): è la data, espressa in anno, mese e giorno di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale;

g) codice fiscale del versante (33-48, 16 A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) periodo di riferimento del versamento (49-50, 2, D.E.): devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno: vale 95;

i) numero di riferimento della quietanza (51-61, 11, D.E.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

j) importo versato dal contribuente (62-72, 11, D.E.): importo versato;

k) importo terreni agricoli (73-82, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "terreni agricoli";

l) importo aree fabbricabili (83-92, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "aree fabbricabili";

m) importo abitazione principale (93-102, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "abitazione principale"

n) importo altri fabbricati (103-112, 10, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "altri fabbricati";

o) importo detrazione (113-120, 8, D.E.): importo indicato nei bollettini in corrispondenza della dizione "detrazione per l'abitazione principale";

p) flag quadratura (121-121, 1, D.E.): assume i valori:

- 0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;
- 1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi al netto della detrazione;

q) flag reperibilità (122-122, 1, D.E.): assume i valori:

- 1 per codice fiscale errato - contribuente non identificabile;
- 2 per comune non identificabile;
- 3 codice fiscale errato - contribuente e comune non identificabile;

r) tipo versamento (123-123, 1, D.E.): vale:

- 1 se il versamento è effettuato direttamente alla concessione direttamente dal contribuente;
- 2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;
- 3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

s) data di registrazione (124-129, 6, D.E.): è la data espressa in anno, mese e giorno, in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) flag di competenza del versamento del contribuente (130-130, 1, D.E.): vale:

- 1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;
- 2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

u) comune (131-155, 25 A.N.): comune di ubicazione degli immobili;

v) C.A.P. (156-160, 5, D.E.): codice di avviamento postale del comune di ubicazione dell'immobile;

w) numero di fabbricati (161-164, 4, D.E.): numero totale di fabbricati a fronte dei quali è versata l'imposta;

x) flag acconto-saldo (165-165, 1, D.E.): è impostato a:

- 1 per versamento di acconto;
- 2 per versamento di saldo;
- 3 per versamento in unica soluzione;

y) filler (166-200, 35, D.E.): vale zero.

3) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica"

Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (27-50, 24, A.);

g) nome (51-70, 20, A.);

h) comune (71-95, 25, A.): comune del domicilio fiscale;

i) filler (96-200, 105, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione "dati identificativi di società"

Contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente; impostato a "9999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario del versamento;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento al comune; impostato a "9999999999" nelle unità di registrazione contenenti riscossioni dove non è possibile identificare il comune destinatario;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 5;

f) ragione sociale o denominazione (27-86, 60, A.N.);

g) comune del domicilio fiscale (87-111, 25, A.N.);

h) filler (112-200, 89, D.E.): vale sempre zero.

5) Contenuto di ciascun supporto magnetico

L'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero "file" o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-3, 3, D.E.): vale sempre zero;

b) codice centro (4-6, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (7-7, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del sistema informativo che ne ha evidenziato gli errori. Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del sistema informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (8-13, 6, D.E.): è la data espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza d'invio dei dati;

e) numero di cartucce (14-15, 2, D.E.): numero di cartucce su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di cartuccia (16-17, 2, D.E.): numero di ordine della cartuccia nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di record tipo 1 inseriti nella cartuccia (18-27, 10, D.E.);

h) numero di record tipo 3 inseriti nella cartuccia (28-37, 10, D.E.);

i) numero di record tipo 4 e 5 inseriti nella cartuccia (38-47, 10, D.E.);

j) numero di concessioni (48-50, 3, D.E.): numero di concessioni i cui dati sono registrati nella cartuccia;

k) filler (51-200, 150, D.E.): vale sempre zero.

97A0146

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 gennaio 1997.

Assoggettamento della S.p.a. So.Co.Mar. alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 25 novembre 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. So.Co.Mar. - Costruzioni generali marittime, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggetabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefani Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.p.a. So.Co.Mar. - Costruzioni generali marittime alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Co.Mar. - Costruzioni generali marittime e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. So.Co.Mar. - Costruzioni generali marittime, con sede in Misterbianco (Catania), corso Carlo Marx, 19, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. So.Co.Mar. - Costruzioni generali marittime.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0170

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Vista la delibera del 20 settembre 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 6, comma 6;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 6, comma 6, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 6.

(Omissis).

Comma 6.

Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o da quest'ultima controllate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

97A0054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1996.

Approvazione del bilancio di previsione 11 novembre 1996-30 giugno 1997.

L'AUTORITÀ

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il documento prot. AU/96/003, regolamento di contabilità;

Visto il documento prot. AU/96/004, bilancio preventivo 11 novembre 1996-30 giugno 1997;

Su proposta del presidente;

Delibera:

di approvare il bilancio preventivo 11 novembre 1996-30 giugno 1997.

Milano, 4 dicembre 1996

Il presidente: RANCI

BILANCIO PREVENTIVO
11 NOVEMBRE 1996-30 GIUGNO 1997
(ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità)

Valori in milioni

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	
I			*Entrate correnti*	
	I		Vendita di beni e servizi	
			Totale categoria I . . .	
	II		Trasferimenti	
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'autorità (legge n. 481)	2.000
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	20.000
			Totale categoria II . . .	22.000
	III		Redditi patrimoniali	
		102	Interessi attivi	
			Totale categoria III . . .	
	IV		Entrate diverse	
			Totale categoria IV . . .	
			Totale titolo I . . .	22.000

Valori in milioni

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	
II			*Entrate in conto capitale*	
	V		Alienazione di beni patrimoniali	
			Totale categoria V . . .	
	VI		Prelievo dai fondi speciali	
			Totale categoria VI . . .	
			Totale titolo II . . .	
III			*Partite di giro e contabilità speciali*	
	VII		Partite di giro e contabilità speciali	
		105	Recupero anticipazioni al cassiere	250
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al presidente ed ai membri dell'autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi	1000
			Totale categoria VII . . .	1.250
			Totale titolo III . . .	1.250

Valori in milioni

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	
I			*Spese correnti*	
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	
		110	Compensi al presidente ed ai membri dell'autorità	1.000
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità	300
		112	Rimborso spese di missione al presidente ed ai membri dell'autorità	200
			Totale categoria I . . .	1.500
	II		Personale in attività di servizio	
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	5.000
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità	1.500
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	400
			Totale categoria II . . .	7.200
	III		Personale in quiescenza	
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	500
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	
			Totale categoria III . . .	500
	IV		Acquisto di beni e servizi	
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto)	500
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	700
		132	Canoni di locazione	500
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	600
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	600
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza: pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	350
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni	300
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	200
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto: spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	350
		140	Spese casuali	100
		141	Spese di rappresentanza	250
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti ed organismi vari	200
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	100
		144	Vigilanza locali	100
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa	200
		146	Premi di assicurazioni diversi	300
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi	1.000
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	200
			Totale categoria IV . . .	7.050
	V		Trasferimenti	
			Totale categoria V . . .	
	VI		Somme non attribuibili	
		160	Fondo di riserva	4.000
			Totale categoria VI . . .	
			Totale titolo I . . .	21.250
II			Spese in conto capitale	
	VII		Costituzione di fondi	
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	400
			Totale categoria VII . . .	400

Valori in milioni

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	
	VIII		Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete	1.000
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca	200
		182	Acquisto immobile sede dell'autorità	
		183	Spese per opere di ripristino e trasformazione	150
			Totale categoria VIII . . .	1.350
			Totale titolo II . . .	1.750
III			Partite di giro e contabilità speciali	
	IX		Partite di giro e contabilità speciali	
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	250
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi:	1.000
			Totale categoria IX . . .	1.250
			Totale titolo III . . .	1.250
			Riassunto delle entrate e delle spese	
			Titolo I - *Entrate correnti*	
			Categoria I - Vendita di beni e servizi	
			Categoria II - Trasferimenti	22.000
			Categoria III - Redditi patrimoniali	
			Categoria IV - Entrate diverse	
			Totale titolo I . . .	22.000
			Titolo II - Entrate in conto capitale	
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciale	1.250
			Titolo I - *Spese*	
			Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.500
			Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	7.200
			Categoria III - Spese per il personale in quiescenza	500
			Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	7.050
			Categoria V - Trasferimenti	
			Categoria VI - Somme non attribuibili	4.000
			Totale titolo I . . .	20.250
			Titolo II - *Spese in conto capitale*	
			Titolo III - *Spese e partite di giro e contabilità speciale*	1.250

97A0056

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 30 novembre 1996.

Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996. Studio dei criteri per la valutazione dei danni alle famiglie. Affidamento incarico di consulenza al dott. arch. Luciano Casprini. (Ordinanza n. 160).

IL SUB-COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con il quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 4 del 29 agosto 1996 con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 della citata ordinanza n. 2449, nomina sub-commissario il componente della giunta Paolo Fontanelli;

Considerato che il decreto-legislativo 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di ottobre 1996 revede che la concessione dei contributi alle famiglie danneggiate sia effettuata dai presidenti delle regioni i quali devono anche emanare le relative disposizioni operative;

Considerato che per l'accertamento e la valutazione dei danni agli immobili, ai beni mobili registrati e ai beni mobili, occorre definire una serie di criteri oggettivi e di parametri di calcolo che garantiscano l'uniformità degli interventi;

Considerato che a tale fine è necessario affidare ad un professionista esperto della materia l'incarico per lo studio e definizione di tali criteri e parametri nonché della stesura di un modello di perizia;

Ritenuto di conferire l'incarico al dott. arch. Luciano Casprini residente in Pietrasanta che in rapporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza come da *curriculum* agli atti;

Vista la proposta di studio ed il preventivo di spesa ammontante a L. 4.500.000 oltre IVA e C.N.P.A.I.A. rimesso dal dott. arch. Luciano Casprini;

Ordina:

1. È affidato al dott. arch. Luciano Casprini residente in Pietrasanta, via Francesconi n. 4, l'incarico per lo studio dei criteri per la valutazione dei danni alluvionali alle famiglie colpite dagli eventi del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, il tutto come meglio specificato nel testo della convenzione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso di L. 4.500.000 oltre IVA e contributi C.N.P.A.I.A.

3. Tale compenso fa carico al fondo a disposizione del commissario previsto dal piano di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96.

4. Il sub-commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata.

Firenze, 30 novembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

UFFICIO DEL COMMISSARIO
EVENTI ALLUVIONALI 19 GIUGNO 1996
(Ord. D.P.C. n. 2449/96)

Regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996.

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno....... del mese di............... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13

fra

Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .... del....................................; ed in esecuzione della medesima. Codice fiscale 94060820480;

e

dott. arch. Luciano Casprini nato a Firenze il 23 aprile 1949 residente in Pietrasanta (Lucca), via Francesconi n. 4. Codice fiscale CSPLCN49C23D612H - Partita I.V.A. 01410150468.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida al dott. arch. Luciano Casprini, l'incarico per o studio dei criteri per la valutazione di danni alluvionali alle famiglie colpite dagli eventi del giugno 1996.

Art. 2.

In merito all'incarico il professionista dovrà fornire lo studio costituito da:

1. procedure di calcolo per la stima dei danni;
2. listino prezzi da usare per la valutazione dei danni;
3. definizione di un modello di perizia giurata.

Il tutto come contenuto nella proposta tecnico-economica trasmessa al commissario in data 15 novembre 1996, allegata alla presente convenzione.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre dieci giorni.

Qualora la presentazione dello studio fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto al professionista un compenso determinato e concordato in complessive L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato.

Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

Il compenso per le prestazioni di cui all'art. 1 determinato come indicato all'art. 5 verrà corrisposto alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Sarà a carico del professionista il diritto alla tassazione delle notule.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico del progettista.

La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche.

Art. 9.

Lo studio rimarrà di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento alla vigente legislazione in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

97A0070

ORDINANZA 30 novembre 1996.

Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996. Studio dei criteri per la valutazione dei danni alle imprese. Affidamento incarico di consulenza al dott. arch. Giordano Bertoni. (Ordinanza n. 161).

IL SUB COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Protezione del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con il quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 4 del 29 giugno 1996 con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della citata ordinanza n. 2449, nomina sub-commissario il componente della giunta Paolo Fontanelli;

Considerato che il decreto-legislativo 12 novembre 996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle one colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di ottobre 1996 prevede che la concessione dei contributi alle nprese danneggiate sia effettuata dai presidenti delle egioni i quali devono anche emanare le relative isposizioni operative;

Considerato che per l'accertamento e la valutazione dei anni alle imprese occorre definire una serie di criteri ggettivi e di parametri di calcolo che garantiscano uniformità degli interventi;

Considerato che a tale fine è necessario affidare ad un rofessionista esperto della materia l'incarico per lo tudio e definizione di tali criteri e parametri nonché della tesura di un modello di perizia;

Ritenuto di conferire l'incarico al dott. ing. Giordano Bertoni con studio in Querceta di Seravezza che in apporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza come da *urriculum* agli atti;

Vista la proposta ed il preventivo di spesa ammontante L. 3.000.000 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. rimesso dal ott. ing. Giordano Bertoni;

Ordina:

1. E affidato al dott. ing. Giordano Bertoni con studio n Querceta di Seravezza, via Pirandello n. 61 l'incarico er lo studio dei criteri per la valutazione dei danni lluvionali alle imprese colpite dagli eventi del giugno 996 in Versilia e Garfagnana, il tutto come meglio pecificato nel testo della convenzione allegata al presente tto a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso di 3.000.000 (tremilioni) oltre IVA e cotributi N.P.A.I.A.

3. Tale compenso fa carico al fondo a disposizione del ommissario previsto dal piano di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96.

4. Il sub-commissario provvederà alla sottoscrizione ella convenzione allegata.

Firenze, 30 novembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

UFFICIO DEL COMMISSARIO
EVENTI ALLUVIONALI 19 GIUGNO 1996
(Ord. D.P.C. n. 2449/96)

egione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996.

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno .... del mese .... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario i piazza Duomo, n. 13

fra

Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in ualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti i indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei omuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 3 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del dipartimento della rotezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 el 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con rdinanza del commissario n. ..... del ....; ed in esecuzione della iedesima. Codice fiscale 94060820480;

dott. ing. Giordano Bertoni nato a Carrara (Massa) il 25 marzo 1947 residente in Querceta di Seravezza (Lucca), via Pirandello n. 61. Codice fiscale BRTGDN47C25B832R - Partita I.V.A. 00375930468.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il commissario affida al dott. ing. Giordano Bertoni, l'incarico per lo studio dei criteri per la valutazione di danni alluvionali alle famiglie colpite dagli eventi del giugno 1996.

Art. 2.

In merito all'incarico il professionista dovrà fornire lo studio costituito da:

1. procedure di calcolo per la stima dei danni;
2. listino prezzi da usare per la valutazione dei danni;
3. definizione di un modello di perizia giurata.

Il tutto come contenuto nella proposta tecnico-economica trasmessa al commissario in data 19 novembre 1996, allegata alla presente convenzione.

Art. 3.

Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre dieci giorni.

Qualora la presentazione dello studio fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potrà dichiarare rescissa la convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possa pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Art. 5.

Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 è corrisposto al professionista un compenso determinato e concordato in complessive L. 3.000.000 (tremilioni) che comprende ogni onere, spesa, accessorie ed onorari nulla escluso o eccettuato.

Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.

Art. 6.

Il compenso per le prestazioni di cui all'art. 1 determinato come indicato all'art. 5 verrà corrisposto alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura o notula.

Art. 7.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente è quello di Firenze.

Art. 8.

Sarà a carico del professionista il diritto alla tassazione delle notule.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico del progettista.

La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e successive modifiche.

Art. 9.

Lo studio rimarrà di proprietà piena della regione Toscana.

Art. 10.

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verrà fatto riferimento alla vigente legislazione in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

97A0071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente patrimoniale della Chiesa apostolica, denominata Fondazione apostolica, in Grosseto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1996, registro n. 2 Interno, foglio n. 383, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente patrimoniale della Chiesa apostolica, denominata Fondazione apostolica, con sede in Grosseto.

97A0063

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Giusto - Appalti pulizia per enti e aziende - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 5388 in data 2 dicembre 1996 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «S. Giusto - Appalti pulizia per enti e aziende - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 aprile 1975 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Maier con studio in Trieste, via Vecellio n. 8.

97A0083

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (due posti per i seguenti settori):

settore scientifico disciplinare: L10A «filologia romanza», comprendente la disciplina «filologia romanza»;

settore scientifico disciplinare: M02A «storia moderna», comprendente la disciplina «storia moderna»;

Facoltà di medicina e chirurgia: (tre posti per i seguenti settori):

settore scientifico disciplinare: F18X «diagnostica per immagine e radioterapia», comprendente la disciplina «radioterapia»;

settore scientifico disciplinare: F11B «neurologia», comprendente la disciplina «neurologia»;

settore scientifico disciplinare: F02X «storia della medicina», comprendente la disciplina «storia della medicina».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, una per ciascun posto, direttamente ai presidi delle rispettive facoltà dell'Università degli studi «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A0102

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoelencato settore, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia, intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (un posto per il seguente settore):

F04A «patologia generale», comprendente la disciplina «patologia generale» (per le esigenze dei corsi di diploma universitario del polo Molise).

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A0103

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).

Il presente comunicato sostituisce quello analogo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1997.*

Al decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, in luogo della parola: «riduzione» leggasi: «deduzione»;

all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, n. 2), dopo le parole: «concessione.» e «frazioni.» è soppresso il punto;

all'art. 1, comma 4, in luogo delle parole: «dal comma 1, *la* lettera *b)*» leggasi: «dal comma 1, lettera *b)*»;

all'art. 1, comma 5, in luogo delle parole: «riferita esclusivamente, ai destinatari» leggasi: «riferita esclusivamente ai destinatari»;

all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, n. 3), in luogo delle parole: «dopo la lettera *f)*,» leggasi: «dopo la lettera *f)*,»;

all'art. 3, comma 10, lettera *a)*, in luogo delle parole: «*all*'articolo 2,» leggasi: «*nell*'articolo 2,» ed alla fine, dopo le virgolette, il punto è sostituito dal punto e virgola;

all'art. 3, comma 10, lettera *b)*, in luogo delle parole: «codice civile.» leggasi: «codice civile,»;

all'art. 6, comma 6, in luogo delle parole: «*con la* legge 29 ottobre 1993, n. 427,» leggasi: «*dalla* legge 29 ottobre 1993, n. 427,»;

all'art. 8, comma 5, secondo periodo, in luogo delle parole: «*le prime* delle quali» leggasi: «*la prima* delle quali»;

all'art. 9, comma 5, ultimo periodo, in luogo delle parole: «previste dal comma *10*.» leggasi: «previste dal comma *9*.»;

all'art. 13, comma 1, in luogo delle parole: «27 dicembre *1995*, n. 816,» leggasi: «27 dicembre *1985*, n. 816,»;

all'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: «7 ottobre 1963, n. *1625*,» leggasi: «7 ottobre 1963, n. *1525*,»;

all'art. 19, comma 1, in luogo delle parole: «16 marzo 1942, n. *257*,» leggasi: «16 marzo 1942, n. *267*,»;

all'art. 20, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)»;

all'art. 24, comma 1, in luogo delle parole: «All'articolo 89, comma 9,» leggasi: «All'articolo 89, comma 5,»;

all'art. 26, comma 1, in luogo delle parole: «decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito dalla» leggasi: «decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, *con modificazioni*, dalla»;

all'art. 27, comma 3, lettera *b)*, in luogo delle parole: «*29* novembre 1996, n. 608,» leggasi: «*28* novembre 1996, n. 608,»;

all'art. 28, comma 2, in luogo delle parole: «18 aprile 1994, n. *339*,» leggasi: «18 aprile 1994, n. *338*,»;

all'art. 29, comma 7, in luogo delle parole: «*29* novembre 1996, n. 608,» leggasi: «*28* novembre 1996, n. 608,».

7A0192

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500